

# STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

- 14 gennaio 2026 -

## *Natura e compiti*

**1.** Il Consiglio Pastorale Diocesano (CPD) è l'organismo ecclesiale che, nella sua forma istituzionale, esprime la partecipazione e la corresponsabilità dei fedeli battezzati della Chiesa particolare di Concordia-Pordenone.

Sorto in Diocesi in data 16 ottobre 1968, in base ai documenti del Concilio Vaticano II, è retto dalle disposizioni del Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1983 e del presente statuto.

**2.** Spetta al CPD, sotto la guida del Vescovo che lo presiede, “studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della Diocesi” (can. 511). Attraverso un dialogo aperto e in continuo ascolto delle varie comunità locali, per favorire la conoscenza di esperienze e di iniziative pastorali e per offrire al Vescovo informazioni, suggerimenti e collaborazioni, dopo opportuno discernimento (cf. Prima Lettera post cammino sinodale del vescovo Giuseppe n. 29), il CPD:

- a)** studia la situazione generale della Diocesi, rilevandone le necessità religiose, morali e sociali e monitora ciclicamente la vita pastorale parrocchiale, di unità/comunità pastorale e foraneale, attraverso un adeguato strumento di analisi, progettazione e valutazione;
- b)** elabora e propone, con visione di insieme e secondo importanza e priorità, orientamenti per l'attività pastorale diocesana;
- c)** prepara, con la Sezione pastorale, uno strumento utile alla programmazione della pastorale parrocchiale e di Unità Pastorale/Comunità Pastorale (UP/CP);
- d)** verifica il lavoro di progettazione pastorale svolto o in via di attuazione.

## ***Composizione***

3. Il CPD è composto dai seguenti membri:

a. *Per elezione:*

- 1° un/una laico/laica per ogni UP/CP eletti dai Consigli Pastorali parrocchiali riuniti per UP/CP;
- 2° un rappresentante eletto dalla Sezione pastorale;
- 3° un rappresentante eletto dalla Sezione prossimità;
- 4° un rappresentante eletto dalla Consulta per le Aggregazioni Laicali;
- 5° un rappresentante eletto nel Collegio dei Vicari e Pro-Vicari foranei;
- 6° un rappresentante eletto dai Diaconi Permanenti incardinato in Diocesi;
- 7° una rappresentante eletta della Vita Consacrata domiciliata in Diocesi;
- 8° un rappresentante eletto della Vita Consacrata domiciliato in Diocesi.

b. *Per ufficio:*

- il Vicario Generale;
- il Vicario episcopale per il rinnovamento e l'attuazione del cammino sinodale;
- i Delegati episcopali facenti parte del Consiglio Episcopale;
- il Presidente diocesano di Azione Cattolica;
- un responsabile dell'Agesci.

c. *Per nomina vescovile:*

Fino a sette fedeli in considerazione anche delle condizioni sociali, delle professioni e inoltre del ruolo che essi hanno nell'apostolato sia come singoli, sia in quanto associati (can. 512, § 2) così che il Consiglio abbia rappresentata al massimo la configurazione ecclesiale.

## ***Struttura e funzionamento***

4. Il CPD ha come suoi organi: l'Assemblea, il Consiglio di Presidenza, il Vice-presidente, il Segretario e le Commissioni di studio permanenti o temporanee.

5. L'*Assemblea* è convocata e presieduta dal Vescovo o, su delega dello stesso, dal Vice-presidente. Si riunisce ordinariamente quattro volte all'anno e, inoltre, quando il Vescovo e/o il Consiglio di Presidenza lo ritenga opportuno, anche accogliendo la richiesta in tal senso di alcuni consiglieri.

L'Assemblea è legittimamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri. I suoi pareri si intendono approvati quando, messi al voto, ottengano il consenso della maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Il *Consiglio di Presidenza* è composto dal Vescovo, dal Vice-presidente, dal Delegato episcopale per l'evangelizzazione e per la pastorale, il Delegato episcopale per il laicato, da altri cinque membri eletti dall'Assemblea di cui un presbitero, un fedele di vita consacrata e tre laici.

È compito del Consiglio di Presidenza promuovere e coordinare l'attività del CPD, in particolare proponendo il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno delle medesime. Nello svolgimento di tali funzioni il Consiglio di Presidenza terrà in debito conto eventuali richieste e suggerimenti ad esso fatti pervenire per iscritto da qualche consigliere.

7. Il *Vice-presidente*, nominato dal Vescovo anche tra i fedeli laici della Diocesi all'esterno del CPD, ha il compito di preparare e moderare le riunioni sia dell'Assemblea che del Consiglio di Presidenza.

8. Il *Segretario*, designato dal Consiglio di Presidenza anche tra i fedeli della Diocesi esterni al CPD, collabora con il Vice-presidente

per il corretto funzionamento del Consiglio medesimo. Ha il compito, in particolare, di far pervenire ai consiglieri le convocazioni delle riunioni almeno quindici giorni prima della data fissata, di predisporre il materiale di documentazione necessario per le sedute, di redigere i verbali delle stesse, firmati dal Vice-presidente e dal Segretario medesimo, di conservarli nell'archivio della Curia diocesana e di farli pubblicare anche in forma parziale tramite la Rassegna diocesana e altri mezzi di comunicazione sociale.

**9.** Il Segretario avrà cura di inviare pure l'Odg a tutti i direttori e responsabili di uffici, servizi e commissioni di curia, i quali potranno far pervenire eventuali osservazioni e interventi attraverso il rappresentante di Sezione. Gli stessi potranno partecipare al CPD qualora il tema sia di loro pertinenza.

**10.** Le *Commissioni di studio*, permanenti o temporanee, sono istituite dal CPD per approfondire la conoscenza di ambiti specifici e di problemi particolari e per avanzare proposte pastorali da discutere in Assemblea.

Ogni commissione è formata da membri eletti dall'Assemblea al suo interno o anche cooptati dal di fuori. Tra i primi viene scelto il Presidente, che ha il compito di dirigere i lavori della commissione e di riferire sui suoi risultati a livello assembleare.

### ***Durata e cessazione***

**11.** Il CPD è costituito per la durata di cinque anni. Cessa anche quando la sede vescovile diventa vacante (can. 513, § 2).

**12.** Le norme per le elezioni dei membri del CPD, di cui all'art. 3 lettera a., e per le votazioni dell'Assemblea sono riportate in un apposito Regolamento approvato dal Vescovo.

**13.** Se un consigliere eletto rinuncia al suo incarico o risulta assente ingiustificato per tre volte consecutive, viene sostituito

mediante una votazione con le stesse modalità di quella che aveva portato all'elezione del rinunciante. Chi fa parte del CPD in quanto titolare di un ufficio, decade se perde l'ufficio e gli subentra il nuovo titolare.

**14.**I consiglieri impediti di partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza sono tenuti a giustificare la loro assenza al Segretario.

# **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO**

## **I. Norme per le elezioni di cui all'art. 3, a. dello Statuto**

1. I laici/laiche, uno/a per ogni Unità/Comunità Pastorale (UP/CP) di cui al n. 1° dello Statuto, sono eletti dall'UP/CP.

### *Prima fase:*

Ogni Consiglio Pastorale Parrocchiale o Interparrocchiale (CPP/CPIp) si riunisce autonomamente per individuare tre candidati tra i quali possibilmente una donna, un uomo, e un/una giovane tra i 18 e i 35 anni. I candidati vengono individuati tra i membri dei CPP/CPIp.

I nomi dei candidati vanno comunicati al moderatore dell'UP/CP entro il termine di sette giorni dalla data dell'assemblea elettiva di UP/CP al fine di redigere le schede elettorali.

### *Seconda fase:*

- a. Il Moderatore dell'UP/CP convoca in assemblea i CPP/CPIp facenti parte della UP/CP e presiede l'assemblea.
- b. Viene consegnata la scheda elettorale contenente tutti i nominativi dei candidati comunicati dai vari CPP/CPIp al Moderatore.
- c. Vengono presentati, dalle parrocchie di appartenenza, i propri candidati al resto dell'assemblea.
- d. Si procede pertanto al voto che è segreto ed espresso con tre preferenze da ognuno dei presenti all'assemblea.
- e. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità viene scelto il candidato più giovane.

2. Il rappresentante della Sezione Pastorale, di cui al n. 2°, è eletto, a voto segreto espresso con tre preferenze, dai rispettivi Servizi e Uffici diocesani che compongono la suddetta

Sezione, in una riunione degli stessi organi convocata dal Delegato per l'Evangelizzazione e la Pastorale.

3. Il rappresentante della Sezione Prossimità, di cui al n. 3°, è eletto, a voto segreto espresso con tre preferenze, dai rispettivi Servizi e Uffici diocesani che compongono la suddetta Sezione, in una riunione degli stessi organi convocata dal Delegato per la Prossimità.

4. Il rappresentante della Consulta delle Aggregazioni Laicali, di cui al n. 4°, è eletto tra i suoi componenti laici, mediante una votazione, a voto segreto espresso con tre preferenze, in una riunione della stessa convocata dal Delegato per i Laici.

5. Il rappresentante del Collegio dei Vicari e Pro-Vicari, di cui al n. 5°, è eletto in una riunione dello stesso tra i Pro-Vicari, mediante una votazione, a voto segreto espresso con una preferenza.

6. Il diacono permanente, di cui al n. 6°, è eletto, a voto segreto, in una riunione dei diaconi permanenti incardinati in Diocesi, convocata e presieduta dal loro Delegato vescovile. I convocati alla riunione esercitano il diritto di voto attivo e passivo, esprimendo tre preferenze.

7. I due rappresentanti della vita consacrata, di cui al n. 7° e 8°, vengono eletti in altrettante riunioni convocate e presiedute dal Delegato episcopale per la Vita Consacrata, alle quali sono invitati rispettivamente tutti i religiosi, le religiose e i fedeli secolari di vita consacrata domiciliati in Diocesi. I convocati presenti alle riunioni hanno diritto di voto attivo e passivo, esprimendo tre preferenze.

8. Lo scrutinio di ciascuna delle votazioni suddette è effettuato da chi presiede la seduta elettiva e da due scrutatori designati dai partecipanti alla stessa riunione. In prima convocazione questa è legittimamente costituita quando è

presente la maggioranza dei convocati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni eletto dichiarerà, seduta stante, l'accettazione dell'incarico, altrimenti si procederà a nuova e immediata votazione. Il presidente della seduta e i due scrutatori redigeranno e firmeranno un verbale per ogni votazione con i risultati della stessa e lo faranno pervenire, entro cinque giorni, alla Cancelleria della Curia diocesana.

## **II. Norme per le votazioni in Assemblea di cui all'art. 5 dello Statuto**

9. Le votazioni sono effettuate ordinariamente per alzata di mano o per appello nominale, a giudizio del Vice-presidente. In caso di elezioni o per richiesta di almeno un terzo dei presenti, il voto è espresso in forma segreta.

10. Prima di ogni votazione, il Vice-presidente dà lettura, personalmente o tramite il Segretario, dei testi da sottoporre al voto. Successivamente verrà lasciato un breve arco di tempo per eventuali dichiarazioni di voto.